

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE NINIVE - E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SULMONA AQ VIA DEI SANGRO 11

Numero REA: AQ - 220614

Codice fiscale: 02225620661

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-06-2026 - Statuto completo	2
--	---

	DISPOSIZIONI ATTUATIVE E SPESE	
	Si autorizza DI BERARDO Stefano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione, come sopra nominato e costituito, a compiere tutte le pratiche necessarie per la le-	
	gale costituzione della cooperativa, ivi compresa l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società	
	Cooperative, nonchè ad apportare al presente atto tutte le variazioni, integrazioni, soppressio-	
	ni o aggiunte che venissero richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione.	
	Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto, ammontanti approssimativa-	
	mente a euro 2.100,00 (duemilacentο virgola zero zero) sono a carico della società.	
	Articolo 10	
	NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	I requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci, il modo e il tempo in cui devono essere e-	
	seguiti i conferimenti, le condizioni per l'eventuale recesso ed esclusione dei soci, le norme	
	secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili,	
	la destinazione che deve essere data agli utili residui, la ripartizione dei ristorni, le forme di	
	convocazione dell'assemblea nonchè le ulteriori regole concernenti l'organizzazione ed il fun-	
	zionamento della società, sono contenute nello statuto sociale che segue:	
	STATUTO SOCIALE DELLA	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NINIVE - E.T.S.	
	<u>TITOLO I</u>	
	<u>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI</u>	
	Articolo 1 - DENOMINAZIONE	
	E' costituita una società cooperativa sociale, quale Ente del Terzo Settore, sotto la denomina-	
	zione " SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NINIVE - E.T.S. ", in sigla " SOC.	
	COOP. SOCIALE NINIVE E.T.S. ".	
	Articolo 2 - SEDE	

	La società ha sede legale nel Comune di Sulmona (AQ) , all'indirizzo risultante dal Registro
	delle Imprese.
	La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.
	Articolo 3 - DURATA
	La durata della società è stabilita fino al giorno trentuno dicembre duemilacinquanta e può
	essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.
	Articolo 4 - NORME APPLICABILI
	Alla cooperativa si applica la normativa speciale in materia e, in particolare, la l. n. 381 del
	1991 relativa alla disciplina delle cooperative sociali, il d.lgs. n. 112 del 2017 relativo alla di-
	sciplina dell'impresa sociale e il d. lgs. n. 117 del 2017 relativo alla disciplina degli enti del
	terzo settore, questi ultimi due nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in
	quanto compatibili.
	Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d. lgs. n. 112 del 2017 la cooperativa sociale acquisisce di
	diritto la qualifica di impresa sociale. Essa è soggetta ad iscrizione nella relativa Sezione Spe-
	ciale del competente Registro delle Imprese e, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d. lgs. n. 117
	del 2017, tale iscrizione soddisfa il requisito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del
	Terzo Settore.
	Inoltre, alla cooperativa si applicano le disposizioni previste dal Titolo VI, Libro V, del codi-
	ce civile e, per quanto non previsto dal detto Titolo VI del codice civile, le disposizioni sulle
	società a responsabilità limitata.
	<u>TITOLO II</u>
	<u>SCOPI - OGGETTO</u>
	Articolo 5 - SCOPI
	Ai sensi dell'art. 1 l. n. 381 del 1991 lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della coopera-
	tiva intendono perseguire è quello di ottenere, tramite lo svolgimento dell'attività in forma as-

	sociata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 l. n. 381 del 1991.	
	Per la realizzazione di ciò, la cooperativa organizza un' impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che a essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno.	
	La cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci e, in particolare, promuove l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla l. n. 142 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.	
	La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente , ai sensi dell'art. 2514 cod. civ..	
	L'attività sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualisti-	

	co prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 cod. civ..
	Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111 <i>septies</i> disp. att. cod. civ..
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.
	Su deliberazione del consiglio di amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria e alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.
	Articolo 6 - OGGETTO SOCIALE
	Ai sensi dell'art. 1, lett. a) e b), l. n. 381 del 1991, la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:
	- l'organizzazione e la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a favore di singoli e della collettività, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), l) e p), d.lgs. n. 112 del 2017; e in particolare:
	-- gestione clinica, riabilitativa e operativa di centri terapeutici residenziali e semiresidenziali per soggetti affetti da dipendenze patologiche;
	-- trattamento dei disturbi del comportamento alimentare (D.C.A.) e patologie psichiatriche;
	-- gestione di comunità educative, case famiglia, gruppi appartamento e centri di pronta accoglienza rivolti a minori, nuclei "mamma-bambino", minori stranieri non accompagnati e richiedenti protezione internazionale, assistenza all'autonomia per i neomaggiorenni;
	-- gestione di asili nido, micro-nidi, servizi integrativi per la prima infanzia;
	-- gestione di poliambulatori medici e presidi sanitari specialistici, erogazione di prestazioni sanitarie e terapeutiche e di servizi di consulenza psicologica;

-- prestazione di servizi di accoglienza umanitaria, mediazione linguistico-culturale, orienta-	
mento e assistenza socio-amministrativa a favore di cittadini stranieri, migranti e rifugiati, in-	
clusa la gestione strutturata di progetti e Centri S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazio-	
ne), finalizzati all'inclusione sociale e al supporto pratico per l'ottenimento e il rinnovo dei ti-	
toli e permessi di soggiorno;	
-- promozione, accreditamento, avvio e gestione di tirocini formativi extracurriculari, tirocini	
di orientamento e di inclusione sociale, nonché gestione tecnica di borse lavoro per soggetti	
vulnerabili;	
-- erogazione di corsi di formazione professionale accreditata, seminari e percorsi di aggiorna-	
mento;	
-- partecipazione attiva a bandi di gara, evidenze pubbliche e programmi di finanziamento e-	
manati dall'Unione Europea (inclusi i fondi strutturali Erasmus e F.S.E.), dallo Stato italiano	
nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e dalle Regioni, in mate-	
ria di ricerca scientifica, clinica e sviluppo sociale;	
- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali e di servizi - fina-	
lizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e in particolare:	
-- attività agricole, inclusa l'agricoltura sociale, la silvicoltura, la cura degli animali e la valo-	
rizzazione del patrimonio boschivo;	
-- progettazione, gestione, realizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche e private, la-	
vori di giardinaggio e forestazione;	
-- servizi ambientali e di igiene urbana, spazzamento stradale, gestione di isole ecologiche e	
piazze di raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti speciali e non pericolosi;	
-- servizi di pulizia civile e industriale, disinfestazione, facchinaggio e logistica;	
-- attività di edilizia pubblica e privata, ristrutturazioni, riqualificazione urbana, manutenzioni	
ordinarie e straordinarie;	

-- gestione di servizi di ristorazione, mense pubbliche e aziendali, bar, nonché attività legate	
al turismo sociale, centri estivi ed escursioni ecologiche;	
-- attività di artigianato, produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti funzio-	
nali agli scopi sociali.	
La cooperativa, inoltre, potrà organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreati-	
ve, assistenziali, atte a diffondere il principio della solidarietà, per il miglioramento delle con-	
dizioni di vita delle persone portatrici di disabilità e delle loro famiglie.	
Le differenti attività sopra indicate, anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazio-	
ni concesse dalla l. n. 381 del 1991, avverranno con gestioni amministrative nettamente sepa-	
rate, fermo restando che, in relazione alle attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della l. n.	
381 del 1991, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della medesima legge, le persone svantaggiate de-	
vonno rappresentare almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibil-	
mente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.	
La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazio-	
ne dell'oggetto sociale.	
In particolare, la cooperativa potrà assumere rappresentanze per le causali di cui sopra e com-	
piere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e tutti	
gli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà assumere anche, sia diretta-	
mente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni in altre società, imprese, anche	
sociali, consorzi e associazioni aventi oggetto analogo o affine e connesso al proprio, a scopo	
di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, e prestare garanzie di ogni tipo, an-	
che a favore di terzi, purché tali attività siano svolte in via non esclusiva o prevalente, non	
nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività ri-	
servate.	
La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statu-	

	to. Tutte le suddette attività saranno esercitate con le dovute autorizzazioni e le eventuali ne-	
	cessarie iscrizioni in Albi o Registri, con espressa esclusione di quei servizi riservati alle cate-	
	gorie protette.	
	<u>TITOLO III</u>	
	<u>SOCI</u>	
	Articolo 7 - REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e, in particolare, coloro	
	che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperati-	
	va, e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto	
	associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamen-	
	to, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi nel nume-	
	ro strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.	
	La cooperativa potrà ammettere come soci le persone svantaggiate di cui all'art. 4 l. n. 381	
	del 1991, che, a norma del citato art. 4, comma 2, devono rappresentare almeno il trenta per	
	cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere	
	soci della cooperativa stessa.	
	Ai sensi dell'art. 2 l. n. 381 del 1991, possono assumere la qualifica di soci cooperatori anche	
	i soci volontari, che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati	
	a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali. I soci vo-	
	lontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la	
	metà del numero complessivo dei soci.	

	Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11 della menzionata l. n. 381 del
	1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e
	lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della
	cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che aderiscono contemporaneamente ad altre coo-
	perative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nè coloro
	che prestano lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo diversa deliberazio-
	ne del consiglio di amministrazione assunta in considerazione delle caratteristiche della tipo-
	logia del rapporto di lavoro instaurato.
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessen-
	ze dirette, imprese identiche e affini a quella esercitata dalla cooperativa e in concorrenza con
	quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in confor-
	mità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.
	Articolo 8 - AMMISSIONE NUOVI SOCI LAVORATORI
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al consiglio di ammini-
	strazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza e indirizzo di
	posta elettronica certificata (P.E.C.);
	b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e
	del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale
	deliberato dall'assemblea su proposta degli amministratori;
	c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata
	nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute
	e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'Articolo 7
	del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

	d) la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente statuto, ai regolamenti della coopera-
	tiva, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli
	organi sociali.
	Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2 l. n 381 del 1991 dovrà esse-
	re, altresì, perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari
	saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.
	Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'Articolo 7 del pre-
	sente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda,
	assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori.
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a cono-
	scenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dagli amministratori.
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al sog-
	getto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavorato-
	ri.
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro
	sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.
	Ai sensi dell'art. 2528, comma 4, cod. civ., qualora la domanda di ammissione non sia accol-
	ta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appo-
	sitamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
	Articolo 9 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
	La quota sottoscritta potrà essere versata a rate e precisamente:
	a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto dell'ammissione;

	b) il restante 75% (settantacinque per cento) nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.
	I soci lavoratori sono obbligati:
	a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti;
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
	c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dagli amministratori;
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
	I soci in particolare:
	a) partecipano alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione, nel rispetto dell'art. 2514 cod. civ. e del principio di assenza dello scopo di lucro e del divieto di distribuzione diretta e indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 112 del 2017 e all'art 8 del d. lgs. n. 117 del 2017;
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano i-	
	dentici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore	
	di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rap-	
	porto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavora-	
	tive a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.	
	E' fatto divieto ai soci di esercitare in proprio o avere interessenze dirette in imprese identi-	
	che e affini a quella esercitata dalla cooperativa e in concorrenza con quest'ultima, salvo di-	
	versa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali	
	in materia di cooperazione di lavoro	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori no-	
	tizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro	
	fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo pos-	
	sono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro trascri-	
	zione nel libro delle decisioni dei soci.	
	Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo re-	
	stando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della coo-	
	perativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci rappresentante almeno i due	
	terzi del capitale sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un	
	decimo del capitale sociale.	
	I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la	
	società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art.	
	2476, comma 8, cod. civ..	
	Articolo 10- TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	

	Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote, ciascuna di valore non inferiore, né
	superiore, ai limiti di legge.
	Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute
	con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori.
	Il socio che intende trasferire la propria partecipazione sociale deve darne comunicazione a-
	gli amministratori con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.).
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro
	sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasfe-
	rire la propria partecipazione sociale e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acqui-
	rente che abbia i requisiti per divenire socio.
	Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il
	diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-
	sizione al Tribunale.
	Articolo 11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
	La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
	Articolo 12 - RECESSO
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio lavoratore:
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
	c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
	a. subordinato
	1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dal-
	l'Articolo 13, punto 4, lett. a., n. 5,
	b. diverso da quello subordinato
	1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

	Il recesso non può essere parziale.
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comunicazione al socio lavoratore che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.
	Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto c), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.
	Articolo 13 - ESCLUSIONE
	L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio lavoratore:
	1) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
	2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o assoggettato a procedure concorsuali;
	3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente Articolo 7;
	4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
	a. subordinato
	1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;
	2. per mutuo consenso;
	3. per dimissioni, anche in periodo di prova;

	4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
	5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
	b. diverso da quello subordinato
	1. per mutuo consenso;
	2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;
	4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa;
	5) che, se socio lavoratore di cui alla l. n. 142 del 2001, sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
	6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
	7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
	8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
	9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'Articolo 7 del presente statuto, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia prevista;
	10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
	11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile

	o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della ecce-
	zionale prosecuzione del rapporto sociale.
	Il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione di esclu-
	sione e comunicarla agli interessati; essa diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a
	far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato.
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), l'ulteriore rapporto di
	lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimen-
	to deliberato dal consiglio di amministrazione.
	Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, il socio escluso può entro sessanta giorni
	dalla comunicazione della deliberazione di esclusione, chiedere che sull'esclusione si pronun-
	ci l'assemblea, a tal fine convocata.
	In ogni caso, contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al
	Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusio-
	ne.
	Articolo 14 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE
	I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare
	le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle a essi eventualmente attribuite per rivaluta-
	zione e ritorno, nel rispetto dell'art. 2514 cod. civ. e del principio di assenza dello scopo di
	lucro e del divieto di distribuzione diretta e indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi o
	riserve comunque denominati a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, ammini-
	stratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra
	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 112 del 2017 e al-
	l'art. 8 del d. lgs. n. 117 del 2017.
	Il rimborso avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rap-
	porto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotto in

	proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'im-
	porto di cui al precedente comma.
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di o-
	gni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'appro-
	vazione del bilancio stesso.
	Articolo 15 - MORTE DEL SOCIO
	Ai sensi dell'art. 2534, comma 1, cod. civ., in caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto
	alla liquidazione della quota da lui effettivamente versata, ed eventualmente rivalutata, nella
	misura e con le modalità previste nel precedente Articolo 14.
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione
	della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico de-
	legato alla riscossione.
	Articolo 16 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI
	I soci cooperatori receduti o esclusi e gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno ri-
	chiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
	Articolo 17 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVO-
	RATORI
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regola-
	mento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da
	quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento ri-
	chiama i contratti collettivi applicabili nonché il riferimento ai minimi della contrattazione
	collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento

complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 18 - TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e a investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 cod. civ. e dell'art. 111 *octies* delle disp. att. cod. civ..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea sono stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi e il relativo valore nominale unitario;

b) le modalità di circolazione;

c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo e al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'art. 2541 cod. civ., in quanto compatibile con le disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 19 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea;

b) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dagli investitori qualificati di cui al precedente Titolo IV;

c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo Articolo 21;

d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

e) dalla riserva divisibile eventualmente formata con le quote di utili di esercizio di cui Articolo 21 del presente statuto;

f) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

20 di 38

21 di 38

Articolo 21 - DESTINAZIONE DELL'UTILE	
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:	
a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;	
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;	
d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;	
e) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori;	
f) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci lavoratori e ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, privi dei diritti di amministrazione, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;	
g) quanto residua alla riserva straordinaria.	
L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.	
Il tutto in conformità e nel rispetto dell'art. 2514 cod. civ. e del principio di assenza dello scopo di lucro e del divieto di distribuzione diretta e indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati a fondatori, soci o associati, lavoratori e collabora-	

	tori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di	
	qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, di cui all'art. 3 del d. lgs. n.	
	112 del 2017.	
	<u>TITOLO VI</u>	
	<u>GOVERNO DELLA SOCIETA'</u>	
	Articolo 22 - ORGANI SOCIALI	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione;	
	c) il collegio sindacale, se nominato.	
	<u>SEZIONE I</u>	
	DECISIONI DEI SOCI	
	Articolo 23 - DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle seguenti materie nonché su ogni altra materia che la legge e il presente	
	atto riservano alla loro competenza:	
	a) approvazione del bilancio d'esercizio e distribuzione dell'utile netto ai sensi del presente	
	statuto;	
	b) approvazione del bilancio sociale redatto ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 112 del	
	2017;	
	c) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro man-	
	dato e del numero degli amministratori;	
	d) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività col-	
	legiale;	
	e) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dei componenti del	
	collegio sindacale, elezione tra questi del Presidente, fissazione dei compensi loro spettanti, e-	

ventuale loro revoca;	
f) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore, secondo quanto previsto nel presente statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;	
g) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 cod. civ.;	
h) deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;	
i) modificazioni dell'atto costitutivo;	
l) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
I soci decidono, altresì, sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.	
Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis cod. civ..	
Articolo 24 - DIRITTO DI VOTO	
Ogni socio lavoratore che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste a norma del presente statuto.	
Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.	
Articolo 25 - ASSEMBLEA	
L'assemblea è convocata dagli amministratori a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) ai soci lavoratori almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.	

	Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.	
	L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede la società, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve indicare:	
	a) il luogo in cui si svolge l'assemblea, con indicazione del Comune e dell'indirizzo;	
	b) nel caso in cui l'assemblea si svolga anche con mezzi di telecomunicazione:	
	1. la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e delle tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento;	
	2. i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura della società, nei quali gli aventi diritto potranno affluire;	
	c) la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima;	
	d) le materie all'ordine del giorno;	
	e) le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.	
	Anche quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, l'intervento in assemblea deve essere consentito anche mediante mezzi di telecomunicazione con modalità tali da consentire di effettuare gli accertamenti e di porre in essere quelle attività che devono risultare dal verbale, ai sensi dell'art. 2375 cod. civ..	
	Quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, è in ogni caso necessaria la presenza in tale luogo del Presidente della riunione e del segretario o del Notaio.	
	La società dovrà, in ogni caso, fare sì che nel luogo di convocazione vi siano soggetti prepo-	

26 di 38

	no partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell’assemblea senza diritto di voto.
	L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi han-
	no consentito.
	Articolo 26 - QUORUM ASSEMBLEARI
	L'assemblea è regolarmente costituita quando intervengano o siano rappresentati la metà più
	uno dei voti spettanti ai soci lavoratori.
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la maggioranza assoluta dei voti
	dei soci presenti o rappresentati.
	I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutuali-
	stica tra la cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono
	predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per
	le modificazioni dell'atto costitutivo.
	Le modificazioni dell'atto costitutivo, la fusione, la scissione o la trasformazione, l'approva-
	zione dei regolamenti di cui all'art. 2521 cod. civ., le decisioni che comportano una sostanzia-
	le modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifi-
	cazione dei diritti dei soci, devono essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno i
	due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati, fatto salvo il diritto di recesso del
	socio assente o dissenziente.
	Articolo 27 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA - VERBALIZZA-
	ZIONI
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assen-
	za o di impedimento di questi, dal vice Presidente o, in mancanza, dalla persona designata da-
	gli intervenuti.
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la le-
	gittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli

esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del segretario nominato dall'assemblea o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal Notaio.

SEZIONE II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 28 - GESTIONE DELLA SOCIETA'

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2475, comma 1, primo periodo, c.c. e dell'art. 2086, comma 2, c.c., la gestione della società - cioè l'istituzione e la successiva cura, di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale - spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.

A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà dotare la società di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che permetta:

- a)** la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di amministrazione;
- b)** la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di amministrazione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- c)** la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio;
- d)** la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della continuità aziendale.

Sul consiglio di amministrazione incombe, inoltre, il dovere di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Nelle materie di cui al presente articolo ai soci è consentito unicamente di dare autorizzazioni e pareri non vincolanti.

Restano salve le competenze dell'organo di controllo, ove nominato.

Articolo 29 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'	
	Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.
Articolo 30 - NOMINA COMPOSIZIONE E DURATA	
	La società è gestita e amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, secondo quanto stabilito dall'atto di nomina.
	La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci lavoratori.
	La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori ovvero fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
	Tutti i membri del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti all'art. 2382 cod. civ. e all'art. 2396 <i>septies</i> , comma 1, cod. civ.
	Il consiglio di amministrazione dura in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
	Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a coloro che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.
	Il consiglio di amministrazione, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. i criteri seguiti nella gestione e nell'amministrazione della società per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
	Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il vice Presidente.

Nei limiti di legge, il consiglio di amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in	
parte, a uno o più dei propri membri.	
Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di eser-	
cizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazio-	
ni rientranti nella delega.	
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, non possono assumere la presidenza del-	
la cooperativa i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3, del citato d.lgs. n. 112 del	
2017.	
Articolo 31 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
Il consiglio di amministrazione si raduna anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede	
la società, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se	
nominati, i sindaci o il revisore.	
Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente	
o consigliere presente più anziano in età.	
Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia ma-	
teria su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	
La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata	
(PEC) da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente esegui-	
ta quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli amministratori, dei sindaci e al revi-	
sore, se nominati almeno due giorni prima dell'adunanza.	
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti da trattare.	
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.	
Le votazioni sono palesi.	

	Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove nominati, dal collegio sindacale o dal revisore.
	L'intervento alla adunanze del consiglio di amministrazione può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche esclusivamente mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.
	Lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni adottate devono risultare da verbale.
	Il verbale è redatto da un Notaio quando è richiesto dalla legge o è ritenuto comunque opportuno, altrimenti è redatto da un segretario.
	Articolo 32 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
	Qualora vengano a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci lavoratori e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
	Articolo 33 - RAPPRESENTANZA SOCIALE
	Al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.
	Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguard

danti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice Presidente.

Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri rappresentativi a un altro amministratore, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

SEZIONE III

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 34 - COLLEGIO SINDACALE

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 2477, commi 2 e 3, cod. civ. e dall'art. 2543, comma 1, cod. civ., la società non avrà collegio sindacale, salva contraria decisione dei soci.

Il collegio sindacale, qualora obbligatoriamente o volontariamente nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

	Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo
	della durata del suo ufficio.
	L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2396 <i>quinquies</i> , 2396 <i>sexies</i> ,
	2403 e 2403 <i>bis</i> cod. civ..
	Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406 e 2407 cod. civ..
	Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478, comma 1, n.
	4), cod. civ.
	Il collegio sindacale può esercitare inoltre la revisione legale dei conti nel caso previsto dal-
	l'art. 2409 bis, comma 2, cod. civ.
	Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio de-
	ve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.
	La riunione potrà svolgersi, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche esclusivamente
	mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati,
	a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scam-
	biare e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati.
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci
	e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
	I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e al-
	le riunioni del comitato esecutivo, se nominato.
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sinda-
	cale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge; può, altre-
	sì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assem-
	blea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e
	vi sia urgente necessità di provvedere.
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specifica-

	mente nella relazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. i criteri seguiti nella gestione sociale
	per il perseguimento dello scopo mutualistico.
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e
	controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici; di ogni ispezione, anche individuale,
	dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.
	L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappre-
	sentino almeno un quinto del capitale sociale.
	La denuncia al tribunale può essere promossa da almeno un decimo dei soci.
	Articolo 35 - REVISORE LEGALE DEI CONTI
	La revisione legale dei conti sulla società, nei casi in cui per legge non possa essere attribuita
	al collegio sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione
	iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.
	L'incarico è conferito dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo. L'assem-
	blea determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.
	L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assem-
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.
	Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le proprie funzioni
	ai sensi di legge ed, eventualmente, anche mediante scambi di informazioni con l'organo di
	controllo:
	a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare te-
	nuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di ge-
	stione e di amministrazione;
	b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle
	risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme
	che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consoli-	
dato, ove redatto.	
<u>TITOLO VII</u>	
<u>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>	
Articolo 36 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno	
notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro	
delle Imprese.	
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo sciogli-	
mento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto co-	
stitutivo, disporrà in merito a:	
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di li-	
quidatori;	
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della socie-	
tà;	
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particola-	
re riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o	
diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa	
eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggio-	
ranze previste per la modifica dell'atto costitutivo. I soci che non abbiano concorso alle deli-	
berazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.	
In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio	

sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora emessi;
- c) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi della riserva divisibile eventualmente costituita e a loro riservata.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 - SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura del consiglio di amministrazione, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, cod. civ..

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 e 4, d.lgs. n. 112 del 2017, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento, o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo della cooperativa sociale, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., a pena di annullabilità delle relative decisioni:

- a) le società costituite da un unico socio persona fisica;
- b) gli enti con scopo di lucro;
- c) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

Articolo 38 - DOMICILIO

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la cooperativa, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto

37 di 38

La presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria ai sensi dell'art. 19 della tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

L'atto è registrato a Pescara in data 12 giugno 2026 al n. 7294, Serie 1T.

Popoli Terme, già Popoli, 12 giugno 2026

Firmato digitalmente: Adriana Vergati, Notaio.